



<b>Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità</b>			
<b>Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione</b>			
<b>Istituto</b>	<b>Fattispecie specifica Riportare formula normativa</b>	<b>Riferimento normativo (riportare estremi norma)</b>	<b>Note (eventuale riferimento a sentenze o altri atti rilevanti per applicazione/interpretazione)</b>
<b>Requisiti</b>	<p><b>Articolo 9. Composizione della Consulta.</b></p> <p>1. [2]</p> <p>2. La Consulta è composta dai seguenti membri:</p> <p>a) un consigliere regionale, individuato dal Presidente del Consiglio regionale, che la presiede; [3]</p> <p>b) due componenti della commissione consiliare permanente per le attività produttive, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza dell'opposizione;</p> <p>c) un direttore generale competente in materia; [4]</p> <p>d) tre esperti di problemi della cooperazione designati dal Consiglio regionale, la cui nomina avviene con votazione limitata a due nominativi;</p> <p>e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all'<u>articolo 1</u>, comma 2.</p> <p>3. La Consulta resta in carica per</p>	<p><b>L.R. 21-12-2012, n. 37</b> "Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania".</p> <p><b>Art. 9. Composizione della Consulta.</b></p> <p>[2] Comma abrogato dall'<a href="#">articolo 16 della L.R. n. 22 del 8 agosto 2016.</a></p> <p>[3] Lettera sostituita dall'<a href="#">articolo 16 della L.R. n. 22 del 8 agosto 2016.</a></p> <p>[4] Lettera abrogata dall'<a href="#">articolo 16 della L.R. n. 22 del 8 agosto 2016.</a></p> <p>[5] Comma modificato dall'<a href="#">articolo 16 della L.R. n. 22 del 8 agosto 2016.</a></p> <p>[6] Comma sostituito dall'<a href="#">articolo 16 della L.R. n. 22 del 8 agosto 2016.</a></p>	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>la durata dell'intera legislatura ed è rinnovata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.</p> <p>4. La partecipazione dei membri ai lavori della Consulta è a titolo gratuito. Alle riunioni della Consulta può essere invitato l'Assessore regionale competente. [5]</p> <p>5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento della Consulta. [6]</p>		
<b>Incandidabilità</b>	<p><b>Art. 6. Composizione della Consulta.</b> <b>Comma 4</b> 4. Non sono designabili né eleggibili e decadono dall'incarico i componenti della Consulta che riportano in Italia od all'Estero condanne penali che comportino: a) la perdita dei diritti civili o politici; b) l'interdizione dai pubblici uffici.</p>	<p><b>L.R. 19-2-1996, n. 2</b> "Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero". (2) <b>Art. 6. Composizione della Consulta.</b> <b>Comma 4</b></p> <p>(2) Con <a href="#">Delib.G.R. 11 gennaio 2002, n. 12</a>, con <a href="#">Delib.G.R. 18 dicembre 2004, n. 2302</a> e con <a href="#">Delib.G.R. 18 ottobre 2007, n. 1821</a>, è stato approvato il piano triennale per gli interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero rispettivamente, per gli anni 2002-2004, 2005-2007 e 2008-2010.</p>	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p><b>Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza</b> <sup>(1)</sup>. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto <a href="#">[c.c. 414]</a>, l'inabilitato <a href="#">[c.c. 415]</a>, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici <a href="#">[c.p. 28, 29]</a> o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi <a href="#">[c.c. 2380-bis; c.p. 32]</a>.</p>	<p><b>Codice civile</b> Libro V Titolo V Delle società Capo V Società per azioni Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo § 2. — Degli amministratori <b>Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza.</b></p> <p>(1) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'<a href="#">art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6</a>. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al <a href="#">Capo V</a>.</p>	
<p><b>Ineleggibilità</b></p>	<p><b>Art. 6. Composizione della Consulta.</b> <b>Comma 4</b> 4. Non sono designabili né eleggibili e decadono dall'incarico i componenti della Consulta che riportano in Italia od all'Estero condanne penali che comportino: a) la perdita dei diritti civili o politici; b) l'interdizione dai pubblici uffici.</p>	<p><b>L.R. 19-2-1996, n. 2</b> "Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero". <sup>(2)</sup> <b>Art. 6. Composizione della Consulta.</b> <b>Comma 4</b></p> <p>(2) Con <a href="#">Delib.G.R. 11 gennaio 2002, n. 12</a>, con <a href="#">Delib.G.R. 18 dicembre 2004, n. 2302</a> e con <a href="#">Delib.G.R. 18 ottobre 2007, n. 1821</a>, è stato approvato il piano triennale per gli interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero</p>	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p><b>Art. 4. Ineleggibilità e incompatibilità.</b> [1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge: a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane <sup>(6)</sup>; b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina; c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici <sup>(7)</sup>; d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;</p>	<p>rispettivamente, per gli anni 2002-2004, 2005-2007 e 2008-2010.</p> <p><b>L.R. 07-8-1996, n. 17</b> "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania". <b>Art. 4. Ineleggibilità e incompatibilità<sup>(5)</sup>.</b></p> <p><sup>(5)</sup> Articolo abrogato dall'art. 4, comma 5, alinea introduttivo, <i>L.R. 27 luglio 2012, n. 24</i>, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).</p> <p><sup>(6)</sup> La presente lettera, già modificata dall'art. 22, comma 4, <i>L.R. 26 luglio 2002, n. 15</i>, è stata poi così sostituita dall'art. 1, comma 7, <i>L.R. 20 luglio 2010, n. 7</i>, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai</p>	
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;</p> <p>f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria <sup>(8)</sup>;</p> <p>g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato <sup>(9)</sup>;</p> <p>h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;</p> <p>i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;</p> <p>l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica <sup>(10)</sup>;</p> <p>m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per gli otto mesi successivi all'elezione stessa <sup>(11)</sup>.</p> <p>2. Non possono essere nominati o</p>	<p>5.000 abitanti, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla <i>legge 8 giugno 1990, n. 142</i>;».</p> <p><sup>(7)</sup> Lettera così modificata dall'<i>art. 2, comma 12, L.R. 12 novembre 2004, n. 8</i>.</p> <p><sup>(8)</sup> Lettera abrogata dall'<i>art. 1, comma 31, L.R. 15 marzo 2011, n. 4</i>, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).</p> <p><sup>(9)</sup> Lettera abrogata dall'<i>art. 1, comma 31, L.R. 15 marzo 2011, n. 4</i>, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).</p> <p><sup>(10)</sup> Lettera aggiunta dall'<i>art. 44, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 15</i>.</p> <p><sup>(11)</sup> Lettera aggiunta dall'<i>art. 32, L.R. 11 agosto 2005, n. 15</i>, poi così modificata per effetto della modifica apportata al citato art. 32 dall'<i>art. 30, comma 12, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24</i>.</p>	
--	--	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**

**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.</p> <p>3. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.</p> <p>4. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce].</p> <p><b>Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza</b><sup>(1)</sup>.</p> <p>Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto <a href="#">[c.c. 414]</a>, l'inabilitato <a href="#">[c.c. 415]</a>, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici <a href="#">[c.p. 28, 29]</a> o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi <a href="#">[c.c. 2380-bis; c.p. 32]</a>.</p>	<p><b>Codice civile</b></p> <p>Libro V Titolo V Delle società Capo V Società per azioni Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo</p> <p>§ 2. — Degli amministratori</p> <p><b>Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza.</b></p> <p><sup>(1)</sup> Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'<a href="#">art. 1, D.Lgs. 17</a></p>	
--	---	--	--



<b>Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità</b> <b>Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione</b>			
		<a href="#">gennaio 2003, n. 6.</a> Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al <a href="#">Capo V.</a> .	
<b>Inconferibilità</b>	<b>Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.</b> 1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;	<b>D.Lgs. 08-04-2013, n. 39</b> "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' <i>articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 Novembre 2012, n. 190</i> ". Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico. <b>Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.</b>	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**

**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.</p> <p>2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:</p> <p>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000</p>		
--	--	--	--





**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;</p> <p>b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);</p> <p>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;</p> <p>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.</p> <p>3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</p>		
<b>Decadenza</b>	<p><b>Art. 6. Composizione della Consulta.</b></p> <p><b>Comma 4</b></p> <p>4. Non sono designabili né eleggibili e decadono dall'incarico i componenti della Consulta che riportano in Italia od all'Estero condanne penali che comportino:</p>	<p><b>L.R. 19-2-1996 n. 2</b></p> <p>"Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero". <sup>(2)</sup></p> <p><b>Art. 6. Composizione della Consulta.</b></p> <p><b>Comma 4</b></p> <p><sup>(2)</sup> Con <a href="#">Delib.G.R. 11 gennaio 2002, n. 12</a>, con <a href="#">Delib.G.R. 18 dicembre 2004, n. 12</a>,</p>	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>a) la perdita dei diritti civili o politici; b) l'interdizione dai pubblici uffici.</p> <p><b>Art. 12. Decadenza e revoca.</b> 1. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire delle situazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi previsti dalla legge. 2. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo competente che si pronuncia entro i dieci giorni successivi. 3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione. 4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente</p>	<p><a href="#">2302</a> e con <a href="#">Delib.G.R. 18 ottobre 2007, n. 1821</a>, è stato approvato il piano triennale per gli interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero rispettivamente, per gli anni 2002-2004, 2005-2007 e 2008-2010.</p> <p><b>L. R. 07-08-1996, n. 17</b> "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania". <b>Art. 12. Decadenza e revoca.</b></p>	
--	--	---	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>per la nomina. 5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p><b>Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza</b> <sup>(1)</sup>. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto <a href="#">[c.c. 414]</a>, l'inabilitato <a href="#">[c.c. 415]</a>, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici <a href="#">[c.p. 28, 29]</a> o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi <a href="#">[c.c. 2380-bis; c.p. 32]</a>.</p>	<p><b>Codice civile</b> Libro V Titolo V Delle società Capo V Società per azioni Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo § 2. — Degli amministratori <b>Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza.</b></p> <p><sup>(1)</sup> Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'<a href="#">art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6</a>. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al <a href="#">Capo V</a>.</p>	
<b>Incompatibilità</b>	<b>Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello</b>	<b>D.Lgs. 08-04-2013, n. 39</b> "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le	



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p><b>regionale e locale.</b></p> <p>1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;</li><li>b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;</li><li>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;</li><li>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.</li></ul> <p>2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del</p>	<p>pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'<i>articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 Novembre 2012, n. 190</i>".</p> <p>Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico.</p> <p><b>Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.</b></p>	
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**

**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:</p> <p>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;</p> <p>b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);</p> <p>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello</p>		
--	--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

<p>provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</p> <p><b>Art. 4. Ineleggibilità e incompatibilità.</b> [1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge: a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane <sup>(6)</sup>; b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che</p>	<p><b>L.R. 07-8-1996, n. 17</b> "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania". <b>Art. 4. Ineleggibilità e incompatibilità<sup>(5)</sup>.</b></p> <p><sup>(5)</sup> Articolo abrogato dall'art. 4, comma 5, alinea introduttivo, <i>L.R. 27 luglio 2012, n. 24</i>, a decorrere dal giorno successivo a</p>	
--	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;</p> <p>c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici<sup>(7)</sup>;</p> <p>d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;</p> <p>e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;</p> <p>f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria<sup>(8)</sup>;</p> <p>g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato<sup>(9)</sup>;</p> <p>h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed</p>	<p>quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).</p> <p><sup>(6)</sup> La presente lettera, già modificata dall'<i>art. 22, comma 4, L.R. 26 luglio 2002, n. 15</i>, è stata poi così sostituita dall'<i>art. 1, comma 7, L.R. 20 luglio 2010, n. 7</i>, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla <i>legge 8 giugno 1990, n. 142</i>;».</p> <p><sup>(7)</sup> Lettera così modificata dall'<i>art. 2, comma 12, L.R. 12 novembre 2004, n. 8</i>.</p> <p><sup>(8)</sup> Lettera abrogata dall'<i>art. 1, comma 31, L.R. 15 marzo 2011, n. 4</i>, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).</p> <p><sup>(9)</sup> Lettera abrogata dall'<i>art. 1, comma 31,</i></p>	
--	---	--	--



**Scheda classificatoria dei Requisiti e dei casi di Incandidabilità, Ineleggibilità, Inconferibilità, Decadenza e Incompatibilità**  
**Designazione Componente Consulta Regionale della cooperazione**

	<p>ineleggibilità previsti dalla legge; i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione; l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica <sup>(10)</sup>; m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per gli otto mesi successivi all'elezione stessa <sup>(11)</sup>.</p> <p>2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.</p> <p>3. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.</p> <p>4. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce].</p>	<p><i>L.R. 15 marzo 2011, n. 4</i>, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).</p> <p><sup>(10)</sup> Lettera aggiunta dall'<i>art. 44, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 15</i>.</p> <p><sup>(11)</sup> Lettera aggiunta dall'<i>art. 32, L.R. 11 agosto 2005, n. 15</i>, poi così modificata per effetto della modifica apportata al citato art. 32 dall'<i>art. 30, comma 12, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24</i>.</p>	
--	---	---	--